

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
N. 233/2014 DEL 21/10/2014

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **VENTUNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **17.00** si è riunita presso il Municipio di Pordenone

In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.

Claudio PEDROTTI

Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell'Assemblea

Loris ZANCAI in MUCIGNAT

Assessore Comune di Cordenons

Giuseppe GAIARIN

Sindaco Comune di Porcia

Giulia TERIO

Assessore Comune di Porcia

Giovanni CARPEGGIANI

Assessore Comune di Roveredo in Piano

Maria Grazia RAPINI

Consigliere delegato Comune di S. Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:

Comune		Presenza	
Pordenone		1	
Cordenons		1	
Porcia		1	
Roveredo in Piano		1	
S. Quirino		1	
		Presenti	Assenti
Totale		5	0

Partecipano

Stefano FRANZIN

Resp. SSC

Carlotta GALLI

Resp. U.O. Minori

Angela FORTUGNO

Resp. U.O. Territoriale Pordenone

Il Presidente dell'Assemblea **Claudio PEDROTTI**, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare.

Oggetto: Criteri di valutazione dell'effettiva capacità contributiva dei soggetti tenuti al mantenimento ai fini dell'impegno alla compartecipazione al costo della retta per l'inserimento di minori in strutture residenziali o semiresidenziali, in convitti o semiconvitti e per l'inserimento residenziale di minori presso famiglie affidatarie

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Richiamati:

- la L.R. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e in particolare l'art. 24 (Piano di Zona) che individua il Piano di zona (PDZ) quale strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali;
- Il Regolamento per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e socio-educativa erogati dal Servizio sociale dei comuni dell'Ambito distrettuale urbano 6.5 di Pordenone (di seguito Regolamento Unico), approvato dai Consigli Comunali di:
 - Roveredo in Piano n. 02 del 27/11/2013
 - Porcia n. 80 del 28/11/2013
 - San Quirino n. 41 del 30/11/2013
 - Pordenone n. 47 del 09/12/2013
 - Cordenons n. 38 del 19/12/2013;
- Le "Linee guida per la partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale al costo delle rette per l'accoglimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali o per il mantenimento presso una famiglia affidataria" predisposte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia inviata ai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci in data 25/06/2014

Premesso che:

- L'art. 28 di detto Regolamento Unico, al Capo III - Interventi a favore di minori, disciplina l'onere della retta di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali stabilendo che:
 - il costo della retta venga posto a carico dei soggetti tenuti al mantenimento o dei minori stessi, in tutto o in parte ed in presenza di loro redditi e/o patrimoni propri, previa valutazione del SSC affidante e autorizzazione del Giudice competente;
 - qualora le condizioni reddituali e patrimoniali non consentono ai tenuti al mantenimento di sostenere per intero il costo della retta, deve essere acquisito un loro formale impegno a compartecipare parzialmente ai costi che il Servizio Sociale dei Comuni sostiene, versando con cadenza mensile, direttamente all'Ambito, la quota concordata nell'impegno;
 - in particolare, il c.4, art. 28 e c. 3, art 29 hanno rinviato ad uno specifico atto di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci recepito dalle Giunte Comunali dei comuni, la definizione dei criteri di valutazione dell'effettiva capacità contributiva dei soggetti tenuti al mantenimento.

Dato atto che questa Assemblea in data 07/11/2013 aveva già esaminato i criteri per la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti tenuti al mantenimento, definendo:

- le specifiche fasce Isee di riferimento;
- una soglia reddituale di esenzione dalla compartecipazione;

- i prospetti di compartecipazione parziale al costo della retta, diversificando aliquota percentuali massimale di riferimento,

Tenuto comunque conto che i valori Isee di riferimento sono previgenti al nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, come regolamentato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.19 del 24/01/2014, nel frattempo entrato in vigore;

e che, nelle more del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che introdurrà il modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), nonché delle successive e conseguenti discipline che gli Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate dovranno emanare per conformarle alle disposizioni operative, le prestazioni già in essere al momento dell'entrata in vigore D.P.C.M. n. 159/2013, continuano ad essere erogate secondo la normativa previgente;

Viste le recenti Linee Guida regionali, le quali prevedono in particolare che:

- L'Assemblea dei Sindaci individua le diverse fasce di ISEE di riferimento e stabilisce l'importo minimo di partecipazione alla spesa per ogni singola fascia;
- Il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato;
- E' prevista l'applicazione di un abbattimento pari al 30% rispetto alla quota per il primo figlio, per ogni figlio successivo al primo;
- Il genitore inserito in comunità con il minore è tenuto a pagare l'intera parte della retta correlata al suo accoglimento in comunità;
- L'obbligo al mantenimento dei figli spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori;
- L'allontanamento dalla casa familiare del minore non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli;
- In caso di impossibilità a far fronte al costo totale della retta l'Ente gestore adotta le modalità previste per la partecipazione al costo della retta stabilito per l'accoglimento del minore;
- In mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica, l'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni effettuerà l'inserimento in comunità del minore solo qualora i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale partecipino al costo della retta;
- L'inserimento in una struttura, con il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, deve tener conto della disponibilità di bilancio a coprire la parte residuale non sostenuta dai medesimi;
- Quando l'inserimento in struttura residenziale viene disposto nell'ambito di un progetto di intervento socio-sanitario con finalità terapeutica di competenza dell'Azienda Sanitaria, l'Ente Gestore si farà carico solo della quota relativa ai costi sociali;
- In caso di mancato pagamento della quota di partecipazione della spesa da parte dei Genitori l'Ente procede all'avvio di idonea procedura di rivalsa e/o recupero del credito maturato;

tenuto inoltre conto delle tabelle indicative accluse alle Linee Guida regionale, già esaminate dall'Assemblea dei Sindaci del 10/09/2014, ed in esito alla quale si è ritenuto di confermare la proposta esaminata in data 07/11/2013 per quanto riguarda le fasce ISEE fino a €. 30.000, e di soddisfare l'indicazione regionale orientata ad una maggior espansione delle fasce ISEE più elevate;

Considerato infine che le linee guida regionali sulla compartecipazione sono estese anche al “mantenimento presso una famiglia affidataria” e che, riguardo all’affido, il Regolamento Unico prevede testualmente che:

- “L’Assistente Sociale nella valutazione considera l’eventuale compartecipazione della famiglia di origine” - *Art. 25 (Servizio Affidato), comma 1 (secondo periodo).*
- “Ove sia stata verificata l’impossibilità di un affidamento familiare, o il progetto individuale renda necessaria tale soluzione è consentito l’inserimento del minore in strutture residenziali autorizzate /accreditate.” - *Art. 26 (Accoglienza di minori in comunità residenziali) comma 1*

Valutato pertanto che il Servizio Affidato e l’Accoglienza di minori in comunità residenziali sono considerati alternativi e che i criteri della presente Deliberazione possono coerentemente essere estesi anche all’affido di tipo residenziale.

Tutto ciò premesso, ai fini del presente atto di indirizzo, l’Assemblea dei sindaci ritiene di adottare, quale atto di indirizzo, i criteri perfezionati ed esposti nel seguente prospetto, il quale costituisce parte integrante della presente Deliberazione;

A) Genitori/Ascendenti/Adottanti

ISEE in €	Compartecipazione mensile
inferiore a 12.000,00	NESSUNA
da 12.001,00 a 14.000,00	5% costo * (fino ad un massimo di € 120,00)
da 14.000,00 a 16.000,00	7% costo (fino ad un massimo di € 170,00)
da 16.000,01 a 18.000,00	10% costo (fino ad un massimo di € 250,00)
da 18.000,01 a 20.000,00	15% costo (fino ad un massimo di € 380,00)
da 20.000,01 a 22.000,00	20% costo (fino ad un massimo di € 500,00)
da 22.000,01 a 25.000,00	25% costo (fino ad un massimo di € 620,00)
da 25.000,01 a 30.000,00	30% costo (fino ad un massimo di € 750,00)
da 30.000,01 a 35.000,00*	40% costo (fino ad un massimo di € 960,00)
da 35.000,01 a 40.000,00*	45% costo (fino ad un massimo di € 1.080,00)
da 40.000,01 a 45.000,00*	50% costo (fino ad un massimo di € 1.200,00)
da 45.000,01 a 50.000,00*	60% costo (fino ad un massimo di € 1.440,00)
da 50.000,01 a 55.000,00*	75% costo (fino ad un massimo di € 1.800,00)
da 55.000,01 a 60.000,00*	90% costo (fino ad un massimo di € 2.160,00)
Oltre 60.000,00*	100% costo (fino ad un massimo di € 2.400,00)
* costo della retta mensile per l’inserimento di minori in strutture residenziali o semiresidenziali, o costo mensile del contributo erogato alle famiglie affidatarie per l’inserimento residenziale di minori presso le medesime	

In caso di inserimento di due o più minori dello stesso nucleo familiare, la compartecipazione di cui ai prospetti A e B, per il secondo figlio è ridotta del 30% rispetto alla quota per il primo figlio per ogni ulteriore minore, la compartecipazione è ridotta nella misura del 20% sulla quota dovuta per il minore precedente.

In caso di inserimento differenziato di due o più minori dello stesso nucleo familiare, le riduzioni della compartecipazione vengono applicate alle rette differenziate in base alla condizione più favorevole per i soggetti tenuti al mantenimento.

Il genitore che accompagna uno o più minori dello stesso nucleo familiare, inserito in comunità, è tenuto a pagare la quota correlata al suo accoglimento in comunità secondo quanto previsto dalla tabella per la compartecipazione alla retta per un minore;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 12 luglio 2011;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

Delibera

- 1) di approvare i criteri di valutazione dell'effettiva capacità contributiva dei soggetti tenuti al mantenimento (genitori/ascendenti/adottanti) ai fini dell'impegno alla compartecipazione al costo della retta per l'inserimento di minori in strutture residenziali o semiresidenziali, o al costo del contributo erogato alle famiglie affidatarie per l'inserimento residenziale di minori presso le medesime, di seguito esposti

ISEE in €	Compartecipazione mensile
inferiore a 12.000,00	NESSUNA
da 12.001,00 a 14.000,00	5% costo * (fino ad un massimo di € 120,00)
da 14.000,00 a 16.000,00	7% costo (fino ad un massimo di € 170,00)
da 16.000,01 a 18.000,00	10% costo (fino ad un massimo di € 250,00)
da 18.000,01 a 20.000,00	15% costo (fino ad un massimo di € 380,00)
da 20.000,01 a 22.000,00	20% costo (fino ad un massimo di € 500,00)
da 22.000,01 a 25.000,00	25% costo (fino ad un massimo di € 620,00)
da 25.000,01 a 30.000,00	30% costo (fino ad un massimo di € 750,00)
da 30.000,01 a 35.000,00*	40% costo (fino ad un massimo di € 960,00)
da 35.000,01 a 40.000,00*	45% costo (fino ad un massimo di € 1.080,00)
da 40.000,01 a 45.000,00*	50% costo (fino ad un massimo di € 1.200,00)
da 45.000,01 a 50.000,00*	60% costo (fino ad un massimo di € 1.440,00)
da 50.000,01 a 55.000,00*	75% costo (fino ad un massimo di € 1.800,00)
da 55.000,01 a 60.000,00*	90% costo (fino ad un massimo di € 2.160,00)
Oltre 60.000,00*	100% costo (fino ad un massimo di € 2.400,00)
* costo della retta mensile per l'inserimento di minori in strutture residenziali o semiresidenziali, o costo mensile del contributo erogato alle famiglie affidatarie per l'inserimento residenziale di minori presso le medesime	

In caso di inserimento di due o più minori dello stesso nucleo familiare, la compartecipazione di cui ai prospetti A e B, per il secondo figlio è ridotta del 30% rispetto alla quota per il primo figlio
per ogni ulteriore minore, la compartecipazione è ridotta nella misura del 20% sulla quota dovuta per il minore precedente.

In caso di inserimento differenziato di due o più minori dello stesso nucleo familiare, le riduzioni della compartecipazione vengono applicate alle rette differenziate in base alla condizione più favorevole per i soggetti tenuti al mantenimento.

Il genitore che accompagna uno o più minori dello stesso nucleo familiare, inserito in comunità, è tenuto a pagare la quota correlata al suo accoglimento in comunità secondo quanto previsto dalla tabella per la compartecipazione alla retta per un minore;

- 2) di volerli sottoporre al recepimento delle Giunte Comunali dei comuni associati nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5., ai fini della loro applicazione ai sensi del Regolamento Unico, art. 28, comma 4 e art. 29, comma 3

Con successiva votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Allegati 00